

*Avv. Gabriele Pietro Casula*

SORGONO (Nu) Corso IV Novembre 58 tel/Fax 078460583  
 TONARA (Nu) Vico Belvedere,2 tel Fax 078463647 Cell. 3389336986  
 mail: casulagabriele@tiscali.it Pec:studiolegalecasula.tonara@pec.it

## TRIBUNALE DI ORISTANO SEZIONE LAVORO

### RICORSO EX ART. 700 C.P.C. – ANTE CAUSAM

(per l'adozione di provvedimento cautelare urgente in materia di assegnazione provvisoria scolastica)

#### Ricorrente

**ZUCCA MICHELA**, nata IL 10/03/1973 a Sorgono, residente in Via Gessa 12 - 08039 Tonara (CF: ZCCMHL73C50I851D), , docente di ruolo nella scuola primaria – posto comune e lingua inglese – presso l'Istituto comprensivo di Tonara, rappresentata e difesa dall'Avv. Casula Gabriele Pietro del foro di Oristano con studio in Sorgono Corso IV Novembre 58 presso il cui studio elegge domicilio, come da procura in calce al presente atto. Si comunica pec per invio comunicazioni. studiolegalecasula.tonara@pec.it ovvero fax 078460583.

#### Contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA e UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CAGLIARI**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari**, con sede in Cagliari

#### PREMESSA PROCEDURALE

La ricorrente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 669-bis e ss. c.p.c. e 700 c.p.c., propone il presente **ricorso cautelare ante causam**, volto ad ottenere in via d'urgenza un provvedimento che disponga la sua **assegnazione provvisoria presso una sede scolastica della città di Cagliari per l'anno scolastico 2025/2026**, al fine di consentirle di prestare l'assistenza familiare necessaria alla figlia minore affetta da gravi patologie neurologiche.

La ricorrente **si riserva di introdurre il giudizio di merito** nelle forme e nei termini di cui all'art. 669 octies, comma 6, c.p.c., a seguito della pronuncia sul presente



*Avv. Gabriele Pietro Casula*

SORGONO (Nu) Corso IV Novembre 58 tel/Fax 078460583  
 TONARA (Nu) Vico Belvedere,2 tel Fax 078463647 Cell. 3389336986  
 mail: casulagabriele@tiscali.it Pec:studiolegalecasula.tonara@pec.it

ricorso cautelare.

La competenza territoriale appartiene a codesto Tribunale ai sensi dell'art. 413, comma 2, c.p.c., in quanto la sede di servizio della ricorrente è il Comune di Tonara, rientrante nella circoscrizione giudiziaria del Tribunale di Oristano.

### FATTO

1. **Domanda di assegnazione provvisoria.** Nel mese di **luglio 2025**, la docente presentava nei termini domanda di assegnazione provvisoria per la **Provincia di Cagliari**, per potersi ricongiungere alla figlia minore, residente e iscritta a scuola nel Comune di Cagliari, dove deve ricevere cure neurologiche continuative.
2. **Esclusione dalla graduatoria provvisoria.** Con la pubblicazione della graduatoria provvisoria per le assegnazioni, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Nuoro/Cagliari escludeva la docente dalla procedura per **mancanza del requisito della residenza anagrafica nel Comune richiesto nei quattro mesi antecedenti alla domanda**.
3. **Reclamo del 11 agosto 2025.** La ricorrente proponeva tempestivo reclamo ex art. 20 CCNI, trasmesso agli UU.SS.PP. di Nuoro e Cagliari, allegando dichiarazione attestante la necessità di presenza costante della madre per rischio di crisi e svenimenti improvvisi. per poi produrre :
  - certificato di iscrizione della figlia presso scuola secondaria in Cagliari;
  - certificazione medica [REDACTED] rilasciata dall'Ospedale Binaghi di Cagliari,
4. **Mancata risposta al reclamo.** L'Amministrazione non forniva alcun riscontro, pur avendo ricevuto la documentazione prima della definizione delle nomine.
5. **Istanza di conciliazione** .In data 27 agosto 2025 , la docente proponeva istanza di conciliazione ex art. 135 CCNL. con deposito della documentazione medica.
6. In data 28 agosto 2025 IL DIRIGENTE dell'Ufficio scolastico regionale dott. Loddo disponeva l'adozione del provvedimento n. 12719 in relazione alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2025/2026 del personale docente di ogni ordine e grado con le rettifiche dei movimenti in esito ai reclami senza tenere conto del reclamo presentato dalla docente Zucca .
7. A decorrere dal primo settembre 2025 l'ufficio scolastico ha disposto le assegnazione le nomine del personale supplente senza tener conto della istanza reclamo della docente. Con individuazione destinatari proposta Contratto



*Avv. Gabriele Pietro Casula*

SORGONO (Nu) Corso IV Novembre 58 tel/Fax 078460583  
 TONARA (Nu) Vico Belvedere,2 tel Fax 078463647 Cell. 3389336986  
 mail: casulagabriele@tiscali.it Pec:studiolegalecasula.tonara@pec.it

a tempo determinato a.s. 2024/2025 con lo scorrimento delle G.P.S. di cui al provvedimento n. 343 del 26 agosto 2025 L'ufficio scolastico provinciale metteva a disposizione dei nominandi anche le sedi richieste dalla ricorrente.

- 8. Mancata conciliazione del 26 settembre 2025.** Nel verbale di mancata conciliazione, l'Amministrazione ribadiva la propria posizione formale, sostenendo che la documentazione sanitaria e scolastica, **presentata dopo la domanda**, non era valutabile, e rifiutava di applicare la deroga prevista dall'art. 7, comma 2, CCNI.
9. con decreto 449 del 09/10/2025 relativo alla individuazione destinatari proposta contratto a tempo indeterminato a.s.2025/2025 con allegato il file relativo alle disponibilità ancora da assegnare a docenti con contratto a tempo determinato risultano ancora disponibili alcune sedi indicate nella domanda di assegnazione provvisoria dalla ricorrente. Tra queste le scuole individuate con i codici CAEE89301N Santa Caterina di Cagliari CAEE867026 Satta Cagliari CAEE812022 Scuola elementare "Randaccio" Cagliari CAEE8AN01C Scuola elementare Via Castiglione Cagliari CAEE8AG014 Scuola elementare Via Garavetti Cagliari CAEE8AM02N Scuola elementare Via Stoccolma Cagliari CAEE016019 Scuola elementare CONvitto Nazionale Cagliari CAEE870011 Scuola elementare Sergio Atzeni Cagliari.

### MOTIVI DI URGENZA

La figlia minore della docente è affetta da [redacted] che può determinare improvvisi episodi [redacted], come attestato dal [redacted] dell'Ospedale Binaghi di Cagliari.

Da un recente consulto medico risulta che la suddetta sia anche affetta da patologia [redacted] da [redacted] necessitando a causa di questo problema di vivere assieme al genitore, come prescrive lo stesso [redacted].

La minore, iscritta e residente a Cagliari per motivi di studio e cura, ivi domiciliata in [redacted] in una casa di proprietà della ricorrente, **non può vivere da sola senza assistenza**, e la permanenza forzata della madre nella sede di Tonara crea un **grave rischio concreto e attuale per la salute e la sicurezza della minore**, oltre a ledere il diritto fondamentale all'unità familiare.

L'anno scolastico è già iniziato e la mancata assegnazione provvisoria rende la



*Avv. Gabriele Pietro Casula*

SORGONO (Nu) Corso IV Novembre 58 tel/Fax 078460583  
 TONARA (Nu) Vico Belvedere,2 tel Fax 078463647 Cell. 3389336986  
 mail: casulagabriele@tiscali.it Pec:studiolegalecasula.tonara@pec.it

situazione **irreversibile e pregiudizievole**.

## IN DIRITTO

Il presente ricorso è fondato e meritevole di accoglimento in quanto sussistono tutti i presupposti richiesti dall'art. 700 c.p.c. per l'adozione di un provvedimento d'urgenza, ossia il **fumus boni iuris** e il **periculum in mora**.

**1. SUSSISTENZA DEL FUMUS BONIS IURIS** . La posizione della ricorrente trova solido fondamento:

- **nell'art. 7, comma 2, del C.C.N.I.** sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, valido per il triennio 2019–2022 e successivamente prorogato, che consente la deroga ai vincoli di residenza e di servizio nei casi di:
  - gravi esigenze di salute del richiedente;
  - ricongiungimento ai figli minori, qualora emergano esigenze di cura e sostegno nei confronti di questi ultimi.
- **nell'art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001**, che prevede il diritto alla temporanea assegnazione per l'assistenza ai figli minori affetti da handicap o patologie rilevanti, riconoscendo la prevalenza della tutela della salute e della famiglia sulle esigenze organizzative.
- **nei principi costituzionali e internazionali (artt. 2, 3, 30 Cost.; art. 3 Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia)** che impongono alla Pubblica Amministrazione di operare un bilanciamento effettivo e proporzionato tra i propri interessi organizzativi e il superiore interesse del minore.

Nel caso di specie, l'Amministrazione scolastica ha rigettato la domanda di assegnazione provvisoria della ricorrente fondandosi unicamente su un presunto difetto formale del requisito della residenza della figlia nel Comune di Cagliari alla data di scadenza per la presentazione della domanda. senza poi valutare prima di disporre le nomine del personale con incarico annuale la sussistenza delle condizioni di salute e del bisogno di assistenza della figlia minore.

Tale impostazione è errata sotto più profili:



*Avv. Gabriele Pietro Casula*

SORGONO (Nu) Corso IV Novembre 58 tel/Fax 078460583  
 TONARA (Nu) Vico Belvedere,2 tel Fax 078463647 Cell. 3389336986  
 mail: casulagabriele@tiscali.it Pec:studiolegalecasula.tonara@pec.it

- **a) Contraddizione interna e ambiguità nella motivazione**

Dal verbale di mancata conciliazione emerge che l'Amministrazione, da un lato, ammette che il requisito della residenza non è condizione di partecipazione ma incide solo sul punteggio; dall'altro, considera la mancanza della residenza come causa di esclusione.

Questa contraddizione dimostra un difetto di istruttoria e di chiarezza motivazionale, in violazione dell'art. 3 L. 241/1990.

- **b) Errata interpretazione dell'art. 7, comma 2, CCNI**

L'Amministrazione ha fornito una lettura riduttiva della norma, ignorando che la disposizione prevede espressamente la possibilità di assegnazione provvisoria in deroga ai vincoli quando sussistano gravi motivi di salute o esigenze di assistenza ai figli minori. Tale interpretazione si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano, ; Trib. Sassari, ; Trib. Lecce, ), che ha riconosciuto la prevalenza delle esigenze familiari e di tutela del minore sui meri formalismi anagrafici.

- **c) Mancata valutazione della documentazione sanitaria sopravvenuta e tempestivamente prodotta.**

Laricorrente ha depositato la documentazione medica e scolastica attestante la necessità di assistenza alla figlia minore in sede di conciliazione (28 agosto 2025), dunque prima delle operazioni di nomina e in tempo utile perché l'Amministrazione potesse rivalutare la domanda. La giurisprudenza ha chiarito che è illegittimo un diniego che non consideri documentazione sopravvenuta rilevante, soprattutto in presenza di gravi esigenze di salute. : Se un docente o un suo familiare sviluppa una grave patologia dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria, la documentazione medica che attesta tale patologia deve essere considerata dall'amministrazione. Il diniego basato solo sulla scadenza dei termini deve ritenersi illegittimo. L'amministrazione non può ignorare fatti rilevanti che si sono verificati dopo la presentazione della domanda, in quanto ciò violerebbe il principio di buona fede e di correttezza nei confronti del dipendente. L'Amministrazione ha invece opposto rigidamente la scadenza



*Avv. Gabriele Pietro Casula*

SORGONO (Nu) Corso IV Novembre 58 tel/Fax 078460583  
 TONARA (Nu) Vico Belvedere, 2 tel Fax 078463647 Cell. 3389336986  
 mail: casulagabriele@tiscali.it Pec: studiolegalecasula.tonara@pec.it

formale, omettendo di esercitare il potere/dovere di riesame, incorrendo così in eccesso di potere per formalismo e difetto di istruttoria.

• **d) Omesso bilanciamento con il diritto del minore all'assistenza**

L'Amministrazione non ha in alcun modo ponderato il superiore interesse della minore ad essere assistita quotidianamente dalla madre, nonostante la documentazione sanitaria (certificato [REDACTED] dell'Ospedale Binaghi di Cagliari evidenzi il rischio concreto di [REDACTED] e la necessità di un controllo costante. Tale omissione è in contrasto con i principi costituzionali e internazionali che impongono alla P.A. un comportamento collaborativo e proporzionato nella tutela dei diritti fondamentali.

- **e) Difetto di motivazione e di istruttoria** L'Amministrazione si è limitata a contrapporre un'interpretazione formalistica del requisito della residenza senza procedere ad alcuna istruttoria integrativa, senza valutare nel merito la situazione familiare e sanitaria e senza fornire motivazioni specifiche sulla impossibilità di accogliere l'istanza in deroga. Tutti questi elementi integrano una violazione dell'art. 7, comma 2, CCNI, dell'art. 3 L. 241/1990, nonché dei principi generali di proporzionalità, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti fondamentali.

**2. SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA. il pericolo è attuale e grave, poiché la figlia minore si trova senza assistenza in una grande città, con rischio concreto per la sua salute. Il requisito dell'urgenza è parimenti sussistente, poiché la mancata assegnazione provvisoria a Cagliari:**

- costringe la minore, affetta da [REDACTED], a vivere da sola in una città distante, con rischio concreto e grave per la sua salute, come attestato dalla documentazione sanitaria;
- impedisce alla docente di adempiere al proprio dovere familiare e genitoriale di assistenza;
- produce un danno grave e irreparabile, non suscettibile di piena compensazione economica.



*Avv. Gabriele Pietro Casula*

SORGONO (Nu) Corso IV Novembre 58 tel/Fax 078460583  
 TONARA (Nu) Vico Belvedere,2 tel Fax 078463647 Cell. 3389336986  
 mail: casulagabriele@tiscali.it Pec:studiolegalecasula.tonara@pec.it

Il protrarsi di tale situazione comprometterebbe in modo grave e non reversibile la tutela del diritto alla salute e all'assistenza familiare della minore.

In buona sostanza la posizione dell'Amministrazione scolastica è viziata da eccesso di potere per formalismo, difetto di istruttoria e travisamento della normativa contrattuale.

La documentazione prodotta dalla ricorrente giustificava pienamente l'accoglimento della domanda in via eccezionale, ai sensi dell'art. 7, co. 2, CCNI, con prevalenza delle esigenze di tutela della minore rispetto ai vincoli anagrafici e temporali. **Art. 7, comma 2, CCNI 2019–2022** (prorogato):

prevede la possibilità di **deroga al requisito della residenza** per i docenti che chiedano ricongiungimento ai figli minori in presenza di documentate esigenze di cura e sostegno.

**Principi costituzionali:** Artt. 29, 30, 31 e 32 Cost. (unità familiare e salute) e art. 97 Cost. (buon andamento della P.A.) impongono una lettura sostanziale delle norme contrattuali e una valutazione attenta delle situazioni di tutela dei minori.

**Errore dell'Amministrazione:** L'Ufficio scolastico ha adottato un approccio rigidamente formalistico, ignorando documentazione sanitaria e scolastica presentata **prima delle nomine definitive**, e negando l'applicazione della deroga espressamente prevista dall'art. 7, co. 2, CCNI.

### **DOMANDA CAUTELARE**

Tutto ciò premesso, **La ricorrente chiede** che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:

- In via cautelare e d'urgenza,
  - DISPORRE la sospensione del provvedimento 12719 del 18 agosto 2025 e successive modificazioni come da provvedimento 344 del 28 agosto 2025 con il quale sono state disposte le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/2026 del personale docente di ogni ordine e grado
  - **disporre l'assegnazione provvisoria** della docente Zucca Michela presso una sede scolastica della città di Cagliari per l'a.s. 2025/2026, per le quali ha espresso le preferenze nella domanda di assegnazione provvisoria ancora disponibili individuate con i codici CAEE89301N Santa Caterina di Cagliari CAEE867026 Satta Cagliari CAEE812022 Scuola elementare





*Avv. Gabriele Pietro Casula*

SORGONO (Nu) Corso IV Novembre 58 tel/Fax 078460583  
 TONARA (Nu) Vico Belvedere,2 tel Fax 078463647 Cell. 3389336986  
 mail: casulagabriele@tiscali.it Pec:studiolegalecasula.tonara@pec.it

"Randaccio" Cagliari CAEE8AN01C Scuola elementare Via Castiglione  
 Cagliari CAEE8AG014 Scuola elementare Via Garavetti Cagliari  
 CAEE8AM02N Scuola elementare Via Stoccolma Cagliari CAEE016019  
 Scuola elementare CONvitto Nazionale Cagliari CAEE870011 Scuola  
 elementare Sergio Atzeni Cagliari. sospendendo l'efficacia del  
 provvedimento di esclusione;

- in subordine **disporre l'assegnazione provvisoria** della docente Zucca Michela presso una sede scolastica della città di Cagliari per l'a.s. 2025/2026 comunque disponibile o nelle vicinanze della città di Cagliari come indicato nella domanda di assegnazione Provvisoria.
- Con vittoria di spese del presente giudizio.

### **RISERVA DI MERITO**

La ricorrente **si riserva di introdurre il giudizio ordinario di merito** ai sensi dell'art. 414 c.p.c. entro il termine di sessanta giorni dalla pronuncia del provvedimento cautelare, ovvero nel diverso termine fissato dal Giudice, ai sensi dell'art. 669 octies, comma 6, c.p.c.

### **Notifica ai controinteressati ex art. 150 c.p.c.**

Considerato che:

- la presente controversia investe l'impugnazione di un provvedimento amministrativo di esclusione dalle graduatorie per l'assegnazione provvisoria e la contestuale richiesta di assegnazione di sede;
- le sedi oggetto della domanda di assegnazione provvisoria risultano già occupate da altri docenti, i quali rivestono posizione di controinteressati;
- tali soggetti non sono individuabili nominativamente dalla ricorrente né facilmente identificabili senza accesso agli atti interni dell'Amministrazione;
- è pertanto **oggettivamente impossibile provvedere alla notifica individuale** nei confronti di tutti i potenziali controinteressati;

La ricorrente **chiede che il Tribunale, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., disponga la notificazione per pubblici proclami** o altra forma semplificata che ritenga idonea, mediante pubblicazione dell'atto presso l'albo dell'Ufficio scolastico regionale o altre





*Avv. Gabriele Pietro Casula*

SORGONO (Nu) Corso IV Novembre 58 tel/Fax 078460583  
TONARA (Nu) Vico Belvedere,2 tel Fax 078463647 Cell. 3389336986  
mail: casulagabriele@tiscali.it Pec:studiolegalecasula.tonara@pec.it

modalità ritenute congrue, così da assicurare la regolare instaurazione del contraddittorio.

**P.Q.M.**

**CHIEDE**

**Autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza ai controinteressati mediante pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c.**, ordinando la pubblicazione presso l'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e/o presso l'albo dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari, nonché ogni altra forma ritenuta idonea.

**ALLEGATI**

1. Domanda di assegnazione provvisoria;
2. Reclamo dell'11 agosto 2025 e relativi allegati;
3. Certificato medico [REDACTED] Ospedale Binaghi;
4. certificato cardiologico
5. Certificato iscrizione scolastica;
6. Istanza di conciliazione e verbale di mancata conciliazione 26.09.2025;
7. certificato di residenza e stato di famiglia
8. certificato catastale
9. dichiarazione distanza della residenza dal domicilio della figlia
10. Provvedimento Dirigente Scolastico Loddo Peppino del 28 Agosto 2025
11. Individuazione destinatari proposta contratto a tempo determinato a.s. 2025/2026

Sorgono li 14/10/2025

Avv. Gabriele Pietro Casula



*Avv. Gabriele Pietro Casula*

SORGONO (Nu) Corso IV Novembre 58 tel/Fax 078460583  
TONARA (Nu) Vico Belvedere,2 tel Fax 078463647 cell. 3389336986  
mail: [casulagabriele@tiscali.it](mailto:casulagabriele@tiscali.it) Pec: [studiolegalecasula.tonara@pec.it](mailto:studiolegalecasula.tonara@pec.it)

